

**LEGACOOP - LAV S.r.l.**

**Esame della giurisprudenza penale in tema di  
“rifiuti provenienti da attività edilizia e di demolizione”  
e “terre e rocce da scavo”**

Avv. Angelo Merlin ([a.merlin@nctm.it](mailto:a.merlin@nctm.it))

NCTM Studio Legale Associato - MILANO - ROMA - VERONA - BRUXELLES - LONDRA

28 ottobre 2009

## Disposizioni normative

- **art. 184, comma 3°, lett. b):** sono rifiuti **speciali** “*i rifiuti derivanti dall’attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186*”.
- **art. 185, comma 1°, lett. c)-bis:** non rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti “*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato*”.
- **art. 186:** “*fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché ...*”.

## Terre e rocce: tre possibili regimi di gestione

1° Se il processo che origina le terre e rocce da scavo e il loro successivo utilizzo è tale da rendere tali materiali non conformi alle caratteristiche definite per il suolo non contaminato, né a quelle dei sottoprodotti

—————> devono essere gestite in completa aderenza alla disciplina sui rifiuti

- **Corte Costituzionale 05.03.2009, n. 61:** sono costituzionalmente illegittime quelle disposizioni regionali che sottraggono alle disciplina dei rifiuti, in maniera generalizzata, i materiali inerti da scavo.
- **Cass. pen., sez. III, 12.10.2009, n. 39728:** “*gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo*”, anzi sono categorie ontologicamente diverse (Cass. pen., sez. III, 01.10.2008, n. 37280).
- **Cass. pen., sez. III, 02.07.2009, n. 26952:** quando le terre da scavo sono mescolate in modo omogeneo (e, quindi, indistinto) con i rifiuti da demolizione, non è possibile invocare la disciplina speciale di esclusione dai rifiuti.

(Segue) **Terre e rocce: tre possibili regimi di gestione**

2° Nel caso in cui sia invece dimostrato che l'origine e il successivo utilizzo delle terre e rocce da scavo sono conformi alla nozione di sottoprodotto, ma non a quella di suolo non contaminato di cui all'art. 185, la disciplina specifica di questi sottoprodotti è sottoposta al regime previsto dall'art. 186.

- **Cass. pen., sez. III, 01.10.2008, n. 37280:** *“atteso che l'art. 186 costituisce una deroga alla nozione di rifiuto e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti, grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga (es. riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile), mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga (concentrazioni di inquinanti superiore ai massimi consentiti)”*.

*(Segue)* **Terre e rocce: tre possibili regimi di gestione**

- 3° Nel caso in cui le terre siano costituite da suolo non contaminato e altro materiale, si applica l'art. 185, comma 1°, lett. c)-*bis* e quindi non trova applicazione né la disciplina sui rifiuti, né quella dei sottoprodotti, né quella delle terre e rocce da scavo.

## Rifiuti provenienti dall'attività di demolizione

- *“L’attività di demolizione in senso stretto non può ricondursi ad una raccolta o smaltimento di rifiuti, attività queste che debbono essere realizzate da soggetto autorizzato” (Cass. pen., sez. III, 06.07.2007 n. 34768).*
  
- I materiali provenienti dalle attività di demolizione e costruzione sono **rifiuti speciali** (art. 184, comma 3°, lett. b) —————→ capitolo dell’elenco CER “17”, che include rifiuti pericolosi (\*) e non pericolosi. Sono rifiuti speciali:
  - i rifiuti provenienti da attività edilizia così indicati: pezzi di manufatti in cemento, betonelle, ferro e materiali vari (Cass. pen., sez. III, 20.03.2008, n. 12429);
  - i materiali da scavo di strade, atteso che non sono costituiti esclusivamente da terriccio e ghiaia, ma altresì da pezzi di asfalto e calcestruzzo (Cass. pen., sez. III, 07.05.2008, n. 18364).

(Segue) **Rifiuti provenienti dall'attività di demolizione**

- *“I materiali provenienti da demolizione edilizia possono essere riutilizzati nello stesso o in un diverso ciclo produttivo in conformità alle norme di recupero individuate nel D.M. 05.02.1998”* —————→ es. CER 17 01 07 proveniente da attività di demolizione posso utilizzarlo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previo trattamento indicato al punto 7.1.3 lett. a) del D.M. 05.02.1998 e preventivo test di cessione al fine di dimostrare l'assenza di pregiudizio per l'ambiente.
- *“Il materiale di risulta costituito da un misto di mattoni e cemento proveniente da demolizione non può qualificarsi “materia prima secondaria””* (cfr. **Cass. pen., sez. III, 05.04.2007 n. 14185**), anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal comma 6 dell'art. 181 del d.lgs. 152/06 (cfr. **Cass. pen., sez. III, 09.10.2006 n. 33882**).